

Comune di Borgo Ticino (Novara)

L.R. 56/77 art. 17 comma 12° - deliberazione Consiglio Comunale n.11 del 21/04/2026 - Piano Regolatore Comunale ai sensi delle lett. A) Comma 12 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Correzione Norme Attuative P.R.G.C. contrastanti .

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

Su relazione del Vice Sindaco Dott. Gugliotta Michele che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Borgo Ticino è dotato di Piano Regolatore Comunale (PRGC) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 45-2376 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 marzo 2006, successiva rettifica con D.G.R. n. 27-5622 del 02 aprile 2007 e successive varianti parziali;

Osservato che:

- in sede di istruttoria delle pratiche edilizie presentate presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, i Tecnici Comunali hanno potuto riscontrare la presenza di una evidente contraddizione all'interno del testo delle norme tecniche d'attuazione (N.T.A.) del P.R.G.C. vigente, tra i dettati normativi di diversi articoli;
- nello specifico i seguenti articoli delle N.T.A.:
 - Art. 23 - Norme per le aree residenziali: RN di nuovo impianto;
 - Art. 28 - Norme per le aree produttive artigianali e industriali: PN di nuovo impianto;
 - Art. 29 - Norme per le aree turistiche e terziarie: TS sportive;
 - Art. 30 - Norme per le aree turistiche e terziarie: TA ricettive alberghiere;
 - Art. 32 - Norme per le aree turistiche e terziarie: TN di nuovo impianto;

consentono di variare l'ubicazione e l'organizzazione delle aree a servizi rappresentate nelle tavole di piano, purché non vi sia una riduzione delle superfici a tal scopo individuate, nonché a condizione che tali aree non siano frammentate e che siano organicamente accessibili dalla viabilità. Questa facoltà di riorganizzazione delle aree a servizi è consentita in sede di formazione degli strumenti di pianificazione attuativa;

Evidenziato che, contrariamente a quanto sopra stabilito nelle N.T.A., il punto 3.1 dell'art.25 Norme per le aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche S a livello comunale, riporta: "[...] *La localizzazione delle aree per servizi è indicata nelle Tavole di Piano. In sede di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata, anche se coinvolgenti aree residenziali, non sono ammesse variazioni di localizzazione e di organizzazione interna dei servizi stessi; sono ammessi invece incrementi di dotazione di servizi.[...]*";

Dato atto che:

- la norma di cui sopra, si colloca in palese contrasto enunciativo, con quanto consentito dalla NTA negli articolati delle altre aree normative citate in precedenza;
- si riscontra così di fatto ed in maniera oggettiva l'impossibilità per gli uffici competenti, di procedere nell'attività istruttoria delle istanze per i casi di spece, non essendo possibile accertare il rispetto delle proposte progettuali alle previsioni del P.R.G.C., considerato che quanto permesso in un articolo, appare espressamente vietato in un altro;

Consultato a tal proposito l'Arch. Pierluigi Gamalero, tecnico estensore del P.R.G.C. vigente;

Preso atto della nota prot. n. 2615 del 03/03/2026, trasmessa dal suddetto Arch. Pierluigi Gamalero, con la quale viene dal medesimo riconosciuta la contraddittorietà normativa dell'articolo in esame, con contestuale proposta di procedere allo stralcio della parola "**non**" dal punto 3.1, così da rendere omogenea la normativa sulle condizioni di intervento;

Ritenuto di dover provvedere in merito, stante la facoltà di intervento attribuita dall'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. al Consiglio Comunale;

Vista l'allegato tecnico a supporto della presente deliberazione prodotto dall'Ufficio Tecnico comunale – denominato "Allegato A";

Evidenziato che, in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, recepito nel P.I.A.O.;

Visti e considerati:

- L'art. 17 commi 12° e 13° della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- L'art. 9 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- I motivi e ragioni di interesse pubblico sopra evidenziati;

Preso atto:

del parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole di n. 10 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

DELIBERA

1. che quanto illustrato in premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. di dare atto della presenza nelle N.T.A. del P.R.G.C. vigente di un'enunciazione normativa contraddittoria, così come illustrato in narrativa e condiviso dall'estensore del P.R.G.C. vigente Arch. Pierluigi Gamalero con nota prot. n.2615 del 03/03/2026;

3. di approvare la modifica delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente con la predisposizione di una variazione urbanistica ai sensi dell'art. 17 comma 12° lettere a) della L.R. 56/77 e s.m.i., affinché sia resa univoca l'interpretazione della normativa, eliminando il contrasto fra le enunciazioni normative dello strumento stesso, procedendo alla rimozione della parola [...] **non** [...] all'interno dell'art. 25, punto 3.1;
4. di dare mandato al responsabile dell'Are Tecnica affinché le N.T.A. del vigente PRGC, vengano conseguentemente aggiornate, approvando la formulazione del testo corretto ed allegato alla presente deliberazione all'interno dell'allegato tecnico denominato "Allegato A";
5. di disporre che ai sensi del comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati vengano trasmessi, a cura del responsabile dell'ufficio tecnico, ai competenti uffici della Regione Piemonte e della Provincia di Novara;
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
7. con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..